

BILANCIO

Finanziamenti infruttiferi soci e novità di bilancio

di Lucia Recchioni

A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015, i **debiti** devono essere valutati al **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**.

Il riformulato **principio contabile OIC 19**, dedicato appunto ai debiti, nel soffermarsi sulla necessità di tener conto del **“fattore temporale”**, chiarisce che deve essere a tal fine confrontato il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** con il **tasso di interesse di mercato**.

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia **significativamente diverso** dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per **attualizzare i flussi finanziari futuri** derivanti dal debito: il **valore iniziale** di iscrizione del debito sarà quindi pari al **valore attuale** dei flussi finanziari futuri, al quale vanno sottratti gli eventuali **costi di transizione**.

Pertanto, con riferimento ai **debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi** per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, la **differenza** tra le **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale** dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli **oneri o tra i proventi finanziari** del conto economico al momento della rilevazione iniziale *“salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”*.

Un'ipotesi nella quale può essere riconosciuta una *“diversa natura”* alla differenza tra valore nominale e valore attuale è individuata, dallo stesso principio contabile, nei **finanziamenti infragruppo**.

In un esempio proposto si chiarisce infatti che se il finanziamento è erogato da una **società controllante**, la quale agisce ai fini del **rafforzamento patrimoniale** della società controllata (come emerge dai verbali del Consiglio di Amministrazione, dalla situazione economico-finanziaria della società o dagli elementi del contratto), la **differenza positiva** tra valore nominale e valore attuale del debito è iscritta dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto** (e non tra i proventi finanziari del conto economico).

Nell'esempio proposto dal principio contabile OIC 19 sono successivamente esposte le **scritture contabili** da redigere, dalle quali emerge che gli importi imputati ad **incremento del patrimonio netto** **non sono successivamente stornati**, nemmeno in seguito alla **restituzione del finanziamento**.

Sebbene l'esempio proposto dal principio contabile, e appena richiamato, sia dedicato ai **finanziamenti infragruppo**, non sembra potersi escludere la sua applicabilità anche ai finanziamenti effettuati dai **soci persone fisiche**, in applicazione del generale **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Ipotizziamo, quindi, che una società abbia ricevuto la somma di 1.000 euro a titolo di **finanziamento infruttifero**, e che

- il **tasso di interesse di mercato** sia pari al 5%;
- la **restituzione** del finanziamento sia prevista per il 31.12.2019.

In mancanza di chiarimenti ufficiali dell'OIC in tema di **finanziamenti infruttiferi soci**, e considerato tutto quanto sopra esposto, **può ritenersi** che la società debba in primo luogo calcolare il **valore attuale dei flussi finanziari futuri**, utilizzando il **tasso di interesse di mercato**: il valore attuale sarà quindi pari ad euro 822,70.

La differenza tra 822,70 € e 1.000 € dovrà essere iscritta ad **incremento del patrimonio netto**.

Banca x c/c	a Diversi	1.000
	Debiti vs/soci per fin. infruttiferi	822,70
	Patrimonio netto	177,30

Si ritiene, poi, che al **31.12.2016** la società dovrà rilevare gli **interessi passivi al tasso di interesse effettivo**, che coinciderà con il **tasso di interesse di mercato in mancanza di costi di transazione**: si ricorda infatti, a tal proposito, che *“i costi di transazione.... e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito”*.

Interessi passivi	a Debiti vs/soci per fin. infruttiferi	41,14	41,14
-------------------	--	-------	-------

Tutto quanto sopra premesso, si precisa tuttavia che, in applicazione del **principio di rilevanza**, non è necessario ricorrere al criterio del costo ammortizzato e all'attualizzazione se il debito ha **durata inferiore a 12 mesi** (indipendentemente da eventuali rinnovi). Ciò comporta, però, la necessità di fornire, in **nota integrativa**, apposita **informativa**.

Allo stesso modo, le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le **micro-imprese** possono valutare i debiti al loro **valore nominale**, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, e, soprattutto, senza dover ricorrere all'attualizzazione.

Non è invece più previsto (**in nessun caso**) lo **scorporo degli interessi impliciti**, peraltro in passato riservato ai soli **debiti commerciali** con scadenza **oltre i 12 mesi, non produttivi di interessi** oppure produttivi di interessi passivi irragionevolmente bassi.

Le società che redigono il **bilancio abbreviato**, inoltre, non sono tenute ad indicare, in **nota integrativa**, i **finanziamenti effettuati dai soci alla società**, ripartiti per **scadenze** e con la separata indicazione di quelli con **clausola di postergazione** rispetto agli altri creditori.

Master di specializzazione
**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016** 